

## TARSU sui garage??

di [Rassegna di Giurisprudenza](#)

Pubblicato il 9 dicembre 2008

Per la Commissione Tributaria Provinciale di Catania è da escludersi l'applicazione!

Continua a dare i suoi frutti l'ondata di ricorsi avverso gli avvisi di accertamento Tarsu relativi al possesso dei "garage".

Questa sentenza è meritevole di essere segnalata in quanto comunque rappresenta un importante tassello nei procedimenti pendenti volti a riconoscere l'esenzione di tali immobili dalla tassa.

Il ricorso, invero, poggiava, ancora prima che sul merito, su fondamentali (ed elementari) principi di legittimità. In particolare:

- L'applicazione delle sanzioni da parte del Comune è illegittima, in quanto in palese contrasto con i principi di affidamento e buona fede, codificati dall'art. 6 del Dlgs. 472/1997 (che detta i principi generali applicabili alle sanzioni tributarie) e dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/00). Il ricorrente è stato in buona fede indotto a confidare nella intassabilità dei locali di cui trattasi anche dalla condotta mantenuta al riguardo dalla Amministrazione Comunale, che in passato si è sempre astenuta dal richiedere il pagamento della Tarsu sui garage, ciò che ha certamente contribuito a rafforzare il legittimo convincimento della non debenza del tributo in questione. I principi di tutela della buona fede e dell'affidamento, vigenti ed operanti anche in materia di tributi locali, rendono pertanto illegittimo l'atto impugnato.

- In ogni caso, l'ente impositore ha errato nell'applicazione della sanzione per ciascun anno di imposta ripreso a tassazione. In base all'art. 70 del D. Lgs. n. 507/2003, se le condizioni non sono mutate da quelle inizialmente dichiarate, la denuncia ha effetto anche per i successivi anni. Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sentenza n. 69/2005 della XV sezione, è da escludere che la sanzione amministrativa per omessa denuncia si possa applicare per ogni anno successivo a quello iniziale in cui la medesima doveva, invece, essere presentata visto che la legge non indica nessun obbligo ripetitivo a carico del contribuente.

Da questa considerazione discende non solo, come detto, la illegittimità delle sanzioni irrogate, ma anche la tardività dell'azione del Comune; e ciò in quanto per gli anni 2001 e seguenti infatti, non potendosi configurare l'obbligo di presentazione di dichiarazione (in quanto esso vigeva solo per l'anno successivo a quello di acquisto del garage), il Comune poteva esperire soltanto l'azione per omesso versamento di cui all'art. 72, che prevede il termine prescrizione di un anno dall'anno di debenza, già abbondantemente scaduto alla data di emissione degli atti impugnati.

Un po' come a voler colpire al cuore la presunzione del Comune resistente, che non ha esitato a bombardare di (illegittimi) avvisi di accertamento i contribuenti ignari che sui garage fosse dovuta la tassa, la Commissione prescinde dai rilievi di legittimità, mettendoli in subordine a favore dell'accoglimento di quelli di merito.

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 02

Riunita con l'intervento dei signori:

GERACI dott. EMANUELE Presidente

GUZZO dott. GIUSEPPE Relatore

D'IMME' dott. FRANCESCO Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. xxxxxxxx avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU RIF 2001, 2002, 2003, 2004

Contro COMUNE DI CATANIA

proposto dal ricorrente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

difeso da

DOTT. DANILO SCIUTO

VIA ORTIAGARA 15 95100 CATANIA

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato il 9/3/2006, M. S. ha impugnato gli avvisi di accertamento dal n. xxxxxx al n. xxxxxx, notificati in data 12/1/2006 a mezzo dei quali il Comune di Catania chiede il pagamento della somma di euro 330,10 a titolo di Tarsu relativa al garage per gli anni 2001-02-0-04.

Parte ricorrente eccepisce:

- carenza del presupposto oggettivo di imposizione ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93;
- inapplicabilità della sanzione per infedele dichiarazione e conseguente prescrizione dell'azione del Comune per la riscossione dell'imposta;
- carenza di motivazione. L'atto è privo di motivazione. Relativamente alla Tarsu, l'art. 71 comma 2 bis del D.Lgs. n. 507/93 ha opportunamente disposto che: "Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".

Con nota depositata il 21/10/2006, l'Ufficio si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza delle doglianze di parte. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 507/93, la Tarsu è dovuta per la detenzione di locali a qualsiasi uso destinati senza alcuna esclusione che possa fare dedurre l'esenzione da tale tassa per i garages. Tale interpretazione trova riscontro in diverse circolari e risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze (n 95/E-1994 e n. 45/E- 1999). Inoltre, rileva la non applicabilità del principio di cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/97 nei tributi locali perché trattasi nel caso in esame di violazioni sostanziali e non formali (richiama diverse sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catania). Conclude la propria costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 4/11/2008 la Commissione, sentito il Relatore, pone la causa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

OSSERVA LA COMMISSIONE: le doglianze di parte risultano fondate e meritano di essere accolte.

La Suprema Corte di Cassazione ha già esaminato tale fattispecie (sentenza n. 19459/2003) rilevando che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso a cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.

Tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Tutto ciò premesso, questo collegio ritiene di dover formulare alcune osservazioni circa l'assoggettabilità di alcuni locali alla Tarsu. In base all'articolo 62 l'imposizione trova il suo principio fondante nell'occupazione di locali e per i casi di esclusione fa riferimento alla natura ed alla destinazione dei locali ed alle obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Questa Commissione in particolare ritiene che la tassa è dovuta solo per i luoghi in cui si svolge quotidianamente l'attività umana anche se in via sporadica, intendendosi con quest'ultimo aggettivo le occupazioni di locali abitativi utilizzati solo per alcuni periodi dell'anno. In tale contesto, risulta diversa la fattispecie dei garages dove indiscutibilmente non c'è presenza abituale e continuativa dell'uomo che possa far dedurre la produzione di rifiuti.

Nel caso in esame, la parte ha confermato che il locale accertato è destinato esclusivamente al ricovero della propria autovettura, escludendo di fatto la presenza abituale propria e/o di altre persone che potessero fare supporre la produzione di rifiuti derivanti dalla presenza continua ed abituale dell'uomo. Tale assunto, trova riscontro nella previsione dell'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, che ha escluso dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde (quali possono essere i balconi ed i garages), dove non si registra una presenza costante dell'uomo che comporti produzione di rifiuti.

Per quanto sopra motivato, il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati, l'accoglimento di tale doglianza comporta l'assorbimento delle altre. Rilevata la contrastata interpretazione della norma si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso compensa le spese.

Così deciso a Catania, il 4/11/2008

Il RELATORE Prof. Dott. Giuseppe Guzzo

Il PRESIDENTE Dott. Emanuele Geraci

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l